



**REPUBBLICA ITALIANA**

N. 402 REG. DEC.

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N. 899/2004 REG. RIC.

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA,**

ANNO 2007

**SEZIONE SECONDA**

alla presenza dei Signori:

PIERINA BIANCOFIORE	Presidente f.f.
GIUSEPPE CHINE'	Componente
CARLO DELL'OLIO	Componente est.

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso n. 899/2004 proposto da H3G s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe SARTORIO e Valerio ZIMATORE, presso il cui studio in Catanzaro alla Via Buccarelli, n. 49 è elettivamente domiciliata,

**contro**

il Comune di Crotone in persona del legale rappresentante p.t., n.c.g.

**per l'annullamento**

previa sospensione

1. del provvedimento di cui alla nota a prot. n. 23527 del 27 maggio 2004 con cui il Responsabile del Procedimento del Comune di Crotone, in relazione alla denuncia di inizio attività del 21 aprile 2004 presentata da H3G ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs n. 259 del 2003 per la realizzazione di un impianto UMTS, ha comunicato il diniego dell'istanza nonché di ogni

altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi incluse le Norme Tecniche di Attuazione ed in particolare l'art. 24 che non consente a distanza di meno di trecento metri da scuole e da altri recettori sensibili, la realizzazione dell'impianto telefonico H3G di pubblica utilità,  
**nonché per il risarcimento del danno ingiusto** derivante dall'esecuzione degli atti impugnati;

**nonché per l'annullamento**

**con motivi aggiunti depositati il 29 ottobre 2004**

del provvedimento di cui alla nota a prot. 33742 del 2 agosto 2004 con la quale il Responsabile del Procedimento ha negato il permesso a costruire per l'attivazione di una Stazione Radio Base perché a meno di trecento metri dal Liceo Pitagora e quindi in contrasto con l'art. 24 delle NTA del PRG di Crotona, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTI gli atti tutti della causa;

VISTA l'ordinanza n. 495 del 22 luglio 2004 con la quale è stata accolta la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato;

VISTA l'ordinanza n. 687 del 2 dicembre 2004 con la quale è stata accolta la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti;

Relatore alla pubblica udienza del 3 maggio 2006 il dr. Carlo DELL'OLIO;

Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;

RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:

**FATTO**

Esposte alcune brevi note riguardo alla titolarità della gestione del servizio di telefonia mobile, la società ricorrente rappresenta che con istanza del 20 maggio 2003 chiedeva al Comune di Crotona di essere autorizzata ad installare una stazione radio base per la trasmissione in sistema UMTS sul suolo del Comune in Via Fossato di San Francesco, integrandola con deposito del 30 aprile 2004 del progetto presso il Dipartimento dei Lavori Pubblici della Regione Calabria. Espone, altresì, la società ricorrente che, essendo entrato in vigore il D.Lgs 1° agosto 2003, n. 259, in data 21 aprile 2004 faceva protocollare al Comune di Crotona l'atto di significazione col quale dichiarava che, non essendo stata apportata alcuna modifica al progetto, la richiesta di autorizzazione presentata era da intendersi a valere quale Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs n. 259 del 2003, giacchè l'installazione dell'impianto in modalità UMTS o con potenza inferiore a 20 watt in singola antenna come quello progettato era assentibile mediante presentazione di Denuncia di Inizio Attività. Tale atto di significazione veniva anche trasmesso all'ARPACAL che attestava la compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alla L. n. 36 del 2001 e al D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Senonchè otteneva il provvedimento al momento gravato col quale il Comune negava il rilascio del permesso a costruire.

Avverso tale provvedimento parte ricorrente ha dedotto sei ordini di motivi che saranno più oltre indicati ed esaminati, concludendo con la richiesta di risarcimento del danno, per l'accoglimento dell'istanza cautelare e del

ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 22 luglio 2004 veniva accolta la richiesta di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Con motivi aggiunti parte ricorrente impugnava la nota in epigrafe indicata con la quale nuovamente il Comune di Crotona negava il permesso a costruire.

Alla Camera di Consiglio del 2 dicembre 2004 l'istanza cautelare anche di questo ulteriore atto di diniego veniva accolta.

Con memoria depositata il 21 aprile 2006 la società ricorrente ha insistito nelle già prese conclusioni.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 3 maggio 2006.

## **DIRITTO**

**1.** La società ricorrente, in atto uno dei gestori del servizio di tecnologia UMTS sul territorio nazionale, ha impugnato il diniego oppostogli dal Comune di Crotona ad installare l'impianto di telefonia cellulare in sistema UMTS in Via Fossato San Francesco, n. 26 di quel Comune, con provvedimento motivato come segue:

“ ...la richiesta non può trovare accoglimento in quanto la stazione radio base è a meno di trecento metri da una scuola, quindi in contrasto con l'art. 24 delle NTA del Piano Regolatore Generale del Comune di Crotona.”

Parte ricorrente ha per questo impugnato anche l'art. 24 delle dette Norme Tecniche di Attuazione, deducendo avverso i due atti le seguenti doglianze che saranno partitamente esaminate.

**2.** Violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 8 luglio 2003. Illegittimità

sopravvenuta ai sensi dell'art. 14 L. 22 febbraio 2001, n. 36 e del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259. Violazione del D.P.C.M. 8 luglio 2003. Illegittimità derivata da quella delle NTA del PRG del Comune di Crotona. Eccesso di potere. Incompetenza. Difetto assoluto di istruttoria. Carenza di motivazione. Violazione dell'art. 41 Cost. Eccesso di potere.

In buona sostanza parte ricorrente ha lamentato che il provvedimento di diniego si presentava oramai del tutto incompatibile con la normativa sopravvenuta di cui all'art. 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003 e con le disposizioni in materia di valori di esposizione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003. La motivazione si presentava oltre modo generica, avuto riguardo alla circostanza che il decreto presidenziale da ultimo citato, all'art. 4, consente la localizzazione di impianti in prossimità di edifici residenziali. La censura va condivisa.

Il diniego nasce, sostanzialmente, dal tentativo di limitare la installazione dell'impianto, rivelando un intento di tutelare la salute pubblica sovrapponendosi alla competenza statale su tale materia, nel mentre rimangono riservati in generale allo Stato i compiti di tutela dell'ambiente e della salute anche con la delega effettuata a favore delle Regioni a dettare la disciplina di dettaglio in queste materie, di cui all'art. 1 della L. n. 59 del 1977.

Le argomentazioni sono del tutto condivisibili e la giurisprudenza anche più recente le conferma: cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, 15 febbraio 2005, n. 450 e 452. In altra sentenza l'Alto Consesso afferma che sia prima che dopo l'entrata in vigore della l. 22 febbraio 2001 n. 36, la fissazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli previsti dallo Stato

non rientra tra le competenze attribuite ai comuni.(Consiglio di Stato, sezione VI, 30 maggio 2003, n. 2997).

Anche i TAR appaiono attestati sulle stesse posizioni, laddove si rileva, sotto il profilo strettamente urbanistico, che prima dell'emanazione della legge quadro 22 febbraio 2001 n. 36, che, all'art. 8 comma 6, ha previsto che i comuni possano adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di radiocomunicazione e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nessuna disposizione di legge attribuiva ai ricordati enti locali il potere di regolamentare, sotto il profilo sanitario, i limiti di questa esposizione, tale potere essendo stato riservato allo Stato dall'art. 4 l. 23 dicembre 1978 n. 833 e, con specifico riguardo alla tutela della salute umana dalle interferenze dovute ai campi elettromagnetici, dall'art. 1 comma 6 lett. a), n. 15, 31 luglio 1997 n. 249. (TAR Marche, 6 agosto 2003, n. 941) e che comunque tale potere spetta sempre allo Stato come tutela del diritto alla salute.

**3. Incompetenza del Comune di Crotone. Illegittimità derivata. Violazione e falsa applicazione art. 3 D.M. 10 settembre 1998 n. 381. Illegittimità sopravvenute ai sensi dell'art. 14 della L. 22 febbraio 2001, n. 36 della L.R. 24 novembre 2001, n. 14 e del D.Lgs n. 259 del 2003. Violazione dell'art. 41 Cost.. Eccesso di potere. Sviamento.**

Il provvedimento di diniego è motivato con il riferimento al detto art. 24 delle NTA il quale tuttavia a sua volta è illegittimo perché il Codice delle Comunicazioni all'art. 86, comma 3 prevede espressamente che gli impianti di stazioni radio base siano assimilati alle opere di urbanizzazione e come tali sono compatibili con ogni destinazione di zona, anche residenziale.

Anche tale seconda censura non può essere disattesa.

Proseguendo nella disamina del quadro normativo cui sopra si è accennato, va rilevato che, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 259 del 2003 le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono state assimilate dal legislatore alle opere di urbanizzazione primaria (Art. 86) e sono state ritenute compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. Al riguardo si è formata una cospicua giurisprudenza: TAR Campania, Napoli, sezione VII, 29 settembre 2005, n. 15714 per il quale è illegittimo il diniego formulato dal Comune sulla richiesta di installazione per impianto di telefonia mobile per asserito contrasto con la destinazione impressa all'area dal p.r.g., dovendo essere esclusa ai sensi della specifica previsione di cui all'art. 86, comma 3 del D.Lgs. n. 259 del 2003 (che assimila ad ogni effetto le infrastrutture di reti pubbliche alle opere di urbanizzazione primaria) qualsiasi equiparazione degli impianti di telefonia mobile alle normali costruzioni. (Identica nella massima TAR Campania, Napoli, sezione VII, 18 luglio 2005, n. 9929, 24 aprile 2005, n. 4528; in ordine alla non necessaria incompatibilità con zona avente destinazione residenziale: TAR Puglia, Bari, sezione II, 18 ottobre 2004, n. 4589).

Nel caso in esame la motivazione del diniego opposto alla ricorrente basata sulla circostanza che la stazione radio base è ad una distanza inferiore ai m. 300 da una scuola e perciò è in contrasto con l'art. 24 delle NTA, cozza, dunque, con le espresse previsioni di legge, che da un lato non attribuiscono al Comune la competenza a dettare norme per la salvaguardia della salute e dall'altro rendono compatibile le stazioni radio base anche nei centri abitati, a causa della loro assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria.

4. Violazione di legge. Violazione della L. n. 249 del 1997. Violazione della L. n. 36 del 2001. Violazione del D.P.C.M. 8 luglio 2003. Illegittimità sopravvenuta. Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento. Illogicità manifesta. Difetto di istruttoria.

L'art. 24 delle NTA ha introdotto standard derogatori e supplementari rispetto ai criteri già stabiliti dal D.M. n. 381 del 1998 e dal D.M. dell'8 luglio 2003, in materia di distanze dagli edifici delle stazioni radio base.

La disposizione, infatti, prevede il divieto di installazione delle srb: "Nell'area centro storico, così come perimetrata dal PRG adottato; nell'area corrispondente ad una circonferenza con raggio di m. 300 da scuole (Si e Si) strutture sanitarie e ospedaliere (SO) attrezzature di interesse comune (Sc), attrezzature religiose (Sr);".

Essa si presenta illegittima oltre che per le ragioni sopra esaminate, anche per contrasto con il D.P.C.M. 8 luglio 2003 che all'art. 3 fissa i limiti di esposizione ed i valori di attenzione dei campi elettromagnetici ed all'articolo 4 fissa gli obiettivi di qualità prescrivendo che:

*" Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di  $3 \mu\text{T}$  per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di*

*esercizio.*”. Dalla norma, in particolare, è dato evincere l’inesistenza di un divieto generale di installazione della stazione radio base a determinate distanze dalle scuole, quanto piuttosto che venga rispettato il valore limite da essa stabilito.

Costante è la giurisprudenza sull’argomento, anche riferita al precedente D.M. n. 381 del 1998: “Non è contestabile la localizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare per la mera circostanza che essa si pone in vicinanza di aree destinate a scuole e asili, senza che possa lamentarsi alcuna violazione delle distanze prescritte dalla normativa vigente, della disciplina urbanistica di zona, ovvero dei limiti di esposizione previsti dal d.m. 10 settembre 1998, n. 381, nè emergano elementi per ritenere che il principio della doverosa cautela non sia stato nella specie rispettato. Ogni questione di tal genere, una volta rispettate le prescrizioni procedurali concernenti le distanze ed i limiti di esposizione, riguarderebbe il diritto fondamentale della salute la cui tutela, azionabile in ogni tempo, è demandata al giudice ordinario.”, (T.A.R. Emilia Romagna Parma, 17 dicembre 2001 , n. 1024) e per la quale come già sopra accennato non è competente il Comune.

**5.** segue: incompetenza del Comune di Crotone. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. 10 settembre 1998, n. 381 (oggi D.P.C.M. 8 luglio 2003) Illegittimità sopravvenuta ai sensi dell’art. 14 della L. 22 febbraio 2001, n. 36, della legge regionale 24 novembre 2001 e del D.Lgs 1° agosto 2003, n. 259. Violazione dell’art. 41 Cost. Eccesso di potere. Sviamento.

La doglianza prosegue ed approfondisce il tema dell’incompetenza dell’Ente

locale ad occuparsi di questioni inerenti il diritto alla salute, cui afferisce la determinazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e che è stata ampiamente trattata nella contestazione delle doglianze che precedono. Oltre alla giurisprudenza già citata si veda anche T.A.R. Umbria, 31 agosto 2004, n. 493 secondo il quale “È illegittima una norma di P.R.G. che imponga per gli impianti per i servizi di telecomunicazione una distanza superiore a 200 ml da aree caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario, educativo e di parchi e giardini pubblici, poiché in assenza di pianificazione "concertata" con i gestori per la localizzazione dei siti idonei e compatibili con le esigenze di funzionalità del servizio, siffatte misure costituiscono delle "limitazioni alla localizzazione" equivalenti ai "limiti di esposizione" ai "valori di attenzione" o ai "valori di campo più restrittivi" che sono riservati alla competenza statale.”.

**6.** Illegittimità derivata. Violazione di legge (L. 24 febbraio 2001, n. 36). D.Lgs 1 agosto 2003, n. 259. Art. 2 D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318. Art. 291 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. D.P.C.M. 8 luglio 2003. Art. 1, comma 6 lett. A, n. 15 della L. 31 luglio 1997, n. 249. Violazione e falsa applicazione della L.R. 1 settembre 1993, n. 33. Illegittimità dell'art. 24 delle NTA del PRG del Comune di Crotona. Difetto assoluto di motivazione. Omessa istruttoria. Sviamento di potere.

Parte ricorrente insiste, con tale doglianza, che l'art. 24 delle NTA del PRG del Comune di Crotona è illegittimo anche e soprattutto per il suo contrasto con l'art. 86, comma 3 del D.Lgs n. 259 del 2003 che assimila gli impianti di stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Tale ultima disposizione

risulterebbe avere definitivamente codificato la tesi della indifferenza della localizzazione degli impianti radioelettrici alle diverse destinazioni del PRG.

Da ultimo il TAR Lazio ha rilevato che "...; gli impianti radioelettrici, in genere, rivestono il carattere e la funzione di infrastrutture di interesse generale, di tal che alla loro installazione non ostano le specifiche destinazioni di zona (residenziale, verde, agricola, ecc.) che, precludendone l'allocazione in determinate aree, si porrebbero in evidente contrasto con l'esigenza di permettere la realizzazione di una rete, in grado di assicurare un'uniforme e capillare copertura territoriale." (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 luglio 2006 , n. 6056).

Il riferimento contenuto nella norma di cui si tratta all'art. 16, comma 7 del D.P.R. n. 380 del 2001 consente poi di rilevare che, poichè "tali impianti sono compatibili con qualsiasi zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, l'Amministrazione non può inibire la installazione degli impianti di telefonia sulla base di specifiche disposizioni di zona a carattere edilizio potendosi al più limitare a dettare accorgimenti estetici compatibili con la funzionalità degli impianti." (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 25 ottobre 2005, n. 4620).

7. Violazione del principio della libera concorrenza fra gli operatori del settore delle telecomunicazioni fissato dall'art. 2 del d.P.R. n. 318/1997. Violazione dell'art. 13, comma 4 e 5 del D.Lgs 1° agosto 2003, n. 259. Disparità di trattamento.

Il Comune impedisce soltanto a UMTS di insediarsi per diramare il proprio segnale, mentre nei confronti degli altri gestori non è stato altrettanto rigido,

dal momento che la TIM è titolare di un impianto collocato in uno dei quattro siti sui quali H3G ha richiesto di poter installare il proprio.

Al riguardo deve essere rilevata la pur dedotta violazione dell'art. 2 del d.P.R. n. 318 del 1997 recante il Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni stante il quale l'installazione, la fornitura e l'esercizio di reti di telecomunicazioni sono improntate al principio della libera concorrenza che, evidentemente, nel caso in esame, in assenza di ogni contraria contestazione da parte del Comune, appare violato.

**8.** Con i motivi aggiunti parte ricorrente ha anche impugnato la nota del 2 agosto 2004 con la quale il Comune ha precisato che "ad integrazione della precedente nota del 27 maggio 2004 a prot. n. 25527 si precisa che la richiesta non ha avuto accoglimento in quanto la stazione radio base è a meno di trecento metri dal Liceo Classico "Pitagora" quindi in contrasto con l'art. 24 delle NTA del Piano Regolatore del Comune di Crotona".

Avverso tale ulteriore provvedimento ha dedotto la violazione dell'art. 3, comma 8 della L. 21 luglio 2000, n. 205 come sostituito dall'art. 21 settimo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l'inottemperanza ed elusione dell'ordine della magistratura, la violazione dell'art. 2909 c.c., l'eccesso di potere, il difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, la violazione del giusto procedimento, lo sviamento di potere.

In sostanza ha lamentato che l'Amministrazione comunale, in seguito all'ordinanza cautelare con la quale il TAR aveva sospeso il diniego impugnato principalmente, ha in realtà reiterato lo stesso tipo di provvedimento, malgrado l'ordinanza fosse motivata con lo specifico

riferimento alla violazione delle norme del D.Lgs n. 259 del 2003 e con la normativa statale in materia di limiti di esposizione di cui alla L. 36/2001 ed al D.P.C.M. 8 luglio 2003.

La censura va accolta e per l'effetto va annullato anche l'ulteriore diniego opposto alla ricorrente dall'Amministrazione comunale, sostanzialmente reiterativo della medesima posizione dell'Ente, trovata illegittima per le numerose ragioni esaminate *supra* e alle quali deve farsi riferimento anche per tale secondo atto impugnato.

**9.** Il ricorso va, pertanto accolto e per l'effetto va annullato il diniego opposto dal Comune di Crotona con atto a prot. 22527 del 27 maggio 2004 e l'art. 24 delle NTA del PRG del medesimo Comune laddove stabilisce il divieto di installazione di stazioni radio base nell'area corrispondente ad una circonferenza con raggio di m. 300 da scuole (Si e Si) strutture sanitarie e ospedaliere (SO) attrezzature di interesse comune (Sc), attrezzature religiose (Sr); va annullato, inoltre l'atto di cui alla nota del Comune di Crotona a prot. n. 33742 del 2 agosto 2004, impugnata con i motivi aggiunti.

**10.** Parte ricorrente quantifica il danno derivante dalla mancata installazione dell'impianto di cui è questione in E. 1.500,00/*die* per il periodo di forzata irrealizzabilità dell'impianto, fino all'invocata tutela cautelare ed in ogni caso sino all'effettiva realizzazione dell'impianto.

La richiesta non può essere accolta, atteso che il danno da ritardo, alla cui specie appartiene quello invocato dalla società ricorrente, oltre che allegato, deve essere provato nei suoi elementi e nel suo ammontare. (TAR Campania, Napoli, sezione I, 29 novembre 2006, n. 10298).

Nel caso in specie la ricorrente non dimostra da dove ricava la cifra di Euro

1.500,00/*die* a titolo di mancato utile giornaliero che le spetterebbe a far tempo dal diniego del 27 maggio 2004 fino alla sospensione cautelare del secondo diniego, ottenuta con l'ordinanza n. 687 del 2 dicembre 2004. Non fornisce, infatti, né tabulati dai quali presuntivamente si potrebbe ricavare detto utile giornaliero, né motiva la ragione per cui pure a seguito dell'ultima sospensiva accolta non ha proseguito l'*iter* burocratico per la definizione della pratica o non ha iniziato direttamente i lavori.

**11.** Il ricorso va dunque accolto nei termini sopra indicati, quanto all'annullamento dei provvedimenti impugnati, e per il resto va respinto.

**12.** Non essendosi costituita l'amministrazione comunale, pur correttamente evocata in giudizio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie come in motivazione indicato e per l'effetto annulla il diniego opposto dal Comune di Crotona con atto a prot. 22527 del 27 maggio 2004 e l'art. 24 delle NTA del PRG del medesimo Comune nella parte in cui stabilisce che *“fino all'entrata in vigore del previsto piano di localizzazione delle antenne di emissione di frequenza elettromagnetica non è consentito installare impianti nell'area del centro storico, così come perimetrata dal PRG adottato, e nella area corrispondente ad una circonferenza con raggio di mt. 300 da scuole, strutture sanitarie e ospedaliere e attrezzature di interesse comune, attrezzature religiose”*; annulla altresì, in accoglimento dei motivi aggiunti, l'atto di cui alla nota del Comune di Crotona a prot. n. 33742 del 2 agosto

2004; per il resto respinge il ricorso.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nelle Camere di Consiglio del 3 maggio 2006, 6 ottobre 2006 e 7 dicembre 2006.

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE F.F.